



COMUNE DI ACQUAVIVA PLATANI

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

DETERMINAZIONE DEL SINDACO

N. 4 del 30.06.2023

OGGETTO:	Rag. Teresa Spoto – nomina di Responsabile dell'area ragioneria e servizi finanziari – fino al 31 dicembre 2023
----------	--

L'anno **Duemilaventitre**, il giorno **trenta** del mese di **giugno**, in Acquaviva Platani e nella Residenza municipale, il Rag. Salvatore Caruso, Sindaco del Comune, in virtù della competenza che gli deriva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato ed integrato dall'art. 41 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 26, per tutte le materie non attribuite agli altri organi del comune, ha adottato la presente determinazione.

PREMESSO che la struttura organizzativa del Comune di Acquaviva Platani si articola nelle seguenti Aree:

- Area "Affari Generali e istituzionali";
- Area "Ragioneria e servizi finanziari";
- Area "Tecnico - Manutentiva";

Dato atto che a tali Aree della struttura organizzativa corrispondono altrettante Posizioni organizzative che, in atto, risultano prive di titolari, imponendo la necessità di provvedere per le rispettive nomine;

VISTO l'articolo 50, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi (*"Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali"*);

VISTO l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, in applicazione del consolidato principio di separazione delle competenze assegnate agli Organi di governo (Consiglio comunale, Giunta comunale e Sindaco) e agli Organi di

gestione (dirigenti), attribuisce la direzione e degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti con le seguenti statuizioni:

comma 1: "Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo";

comma 2: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108";

comma 3: "Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) la stipulazione dei contratti;
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

VISTO l'articolo 109 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, testualmente, recita:

comma 1: "Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'art. 169 o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi";

comma 2: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai

responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;

VISTO l'articolo l'art. 51, comma 3 bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, come recepita in Sicilia dalla L. R. 11 dicembre 1991, n. 48, secondo il quale *“Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 (n.d.r.: gestionali), fatta salva l'applicazione del comma 68, lettera c), dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione”;*

Visto l'articolo 1, comma 1, lettera H), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, che testualmente recita: *“Le disposizioni dell'ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, e della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono modificate ed integrate dalle norme della legge 8 giugno 1990, n. 142, contenute negli articoli: ... h) 51, fatte salve le disposizioni riguardanti le commissioni giudicatrici di concorso di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 12”;*

Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “funzioni locali”, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018, secondo il quale:

- comma 1: *“negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono titolari delle posizioni organizzative disciplinate dagli artt. 13;*
- comma 2: *“In materia di conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell'ipotesi considerata nell'art. 13, comma 2, lett. a), trova applicazione, in via esclusiva, la disciplina della suddetta clausola contrattuale per la parte relativa alla individuazione della categoria dei lavoratori che possono essere incaricati della responsabilità delle posizioni organizzative negli enti privi di personale con qualifica dirigenziale, anche nella vigenza dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000”;*

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto “funzioni locali”, triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 22 novembre 2022, che introduce un nuovo sistema di classificazione del personale degli enti locali;

Visto l'articolo 12 del medesimo CCNL del 22/11/2022, secondo il quale:

- comma 1: *“Il sistema di classificazione è articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente:*
 - *Area degli Operatori;*
 - *Area degli Operatori esperti;*
 - *Area degli Istruttori;*
 - *Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione”;*
- comma 2: *“Al personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione”, corrispondenti agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'articolo 17 del CCNL, comparto funzioni locali, del 21 maggio 2018;*
- comma 7: *“Al personale inquadrato nelle aree di cui al presente articolo viene attribuito il trattamento economico tabellare previsto nella Tabella D di cui all'art. 76*

(Incrementi degli stipendi tabellari)";

Visto l'articolo 13, commi 1, 2 e 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "funzioni locali", triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 22 novembre 2022, secondo il quale:

- comma 1: *"Al fine di consentire agli enti di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione delle norme di cui al presente Titolo (n.d.r.: TITOLO III del CCNL 22/11/2022 - ORDINAMENTO PROFESSIONALE), lo stesso entra in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL";*
- comma 2: *"Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente Titolo è inquadrato nel nuovo sistema di classificazione con effetto automatico dalla stessa data secondo la Tabella B di Trasposizione (Tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione)";*
- comma 3: *"Gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza";*

Visto l'articolo 16, commi 1, 3 e 4, contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "funzioni locali", triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 22 novembre 2022, secondo il quale:

- comma 1: *"Gli enti istituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale, previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Ciascuna di tali posizioni costituisce oggetto di un incarico a termine di EQ";*
- comma 3: *"Gli incarichi di EQ, afferenti alle suddette posizioni di lavoro....., possono essere affidati a personale inquadrato nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ovvero a personale acquisito dall'esterno ed inquadrato nella medesima area";*
- comma 4: *"Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nell'area degli Istruttori o degli Operatori esperti";*

Visto l'articolo 17, commi 1 e 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "funzioni locali", triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 22 novembre 2022, secondo il quale:

- comma 1: *"Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario";*
- comma 2: *"L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 18.000 lordi per tredici mensilità";*
- comma 3: *"Nelle ipotesi considerate nell'art. 16, comma 4, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000,00 ad un massimo di € 9.500,00 annui lordi per tredici mensilità";*

Visto l'articolo 19, comma 5, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "funzioni locali", triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 22 novembre 2022, secondo il quale:

- comma 5: *"Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, si rinvia alla disciplina prevista dagli artt. 22 e 23 (Capo III Disposizioni per le Unioni di Comuni e i servizi in convenzione) del presente CCNL";*

Visto l'articolo 22, comma 6, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "funzioni locali", triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 22 novembre 2022, secondo il quale:

- comma 6: *"Nel caso di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL al personale incaricato di EQ utilizzato a tempo parziale presso l'Unione si applica quanto previsto nel successivo art. 23, commi 4 e 5";*

Visto l'articolo 23, commi 5 e 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "funzioni locali", triennio 2019 – 2021, sottoscritto il 22 novembre 2022, secondo il quale:

- comma 5: *"Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:.....omissis - al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2";*

- comma 7: *"Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 16 del presente CCNL";*

Dato atto che presso il Comune di Acquaviva Platani, trattandosi di Ente privo di dirigenza, gli incarichi di posizione organizzativa sono automaticamente attribuiti ai Responsabili delle strutture apicali, ai sensi del richiamato articolo 17 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto "funzioni locali", triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

Considerato che il Comune di Acquaviva Platani, al 31 dicembre 2022, risulta avere aveva una popolazione di 928 abitanti, inferiore ai 5.000 abitanti, rientrando, pertanto, tra gli Enti che possono avvalersi delle previsioni di cui al predetto articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto l'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo il quale *"i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza";*

Richiamato l'orientamento della Corte dei conti (cfr. *ex multis* Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, parere n. 17 dell'8 maggio 2008; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 23 del 6 febbraio 2009; Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Piemonte, parere n. 200/2012 e parere

n. 223/2012), secondo cui non è necessario che l'Ente ricevente proceda alla stipula con il dipendente interessato di apposito contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004; n. 311, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza, trovando la sua *ratio* nell'esigenza di fronteggiare peculiari problematiche di tipo organizzativo scaturenti dall'esiguità degli organici e delle ridotte disponibilità finanziarie (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Sicilia, parere n. 4/2013);

Vista la determinazione del Sindaco del Comune di Casteltermini n. 11 del 23 giugno 2023, con la quale si è provveduto a rilasciare l'autorizzazione in favore della Rag. Teresa Spoto a prestare la propria attività lavorativa presso il Comune di Acquaviva Platani, per n. 12 ore settimanali, al di fuori del normale orario di servizio, con scadenza al 31 dicembre 2023;

Dato atto che dalla Rag. Teresa Spoto verrà acquisita la dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi e che si provvederà a porre in essere gli atti di verifica;

Dato atto che la Rag. Teresa Spoto possiede le capacità gestionali necessarie per dirigere l'area ragioneria e servizi finanziari, in relazione agli obiettivi indicati nel programma dell'Amministrazione comunale, essendo dotato di adeguata competenza professionale, come risulta dal fascicolo personale ed essendo inquadrato in idoneo profilo professionale;

RITENUTO di potere provvedere per la nomina della Rag. Teresa Spoto, inquadrata nella categoria C – istruttore contabile, la direzione dell'Area ragioneria e servizi finanziari e di conferire alla stessa le correlate funzioni dirigenziali;

Visto l'articolo 4 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, secondo il quale "la durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di 7 giorni le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario";

Visto il D. Lgs. vo 18 agosto 2000, n. 267, recante testo unico degli enti locali;

Vista la Legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, recante "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la nuova disciplina del pubblico impiego come dettata dal D. Lgs. vo 30 marzo 2001, n. 165;

Sentito il Segretario del Comune, Francesco Piro,

D E T E R M I N A

- ❖ di conferire alla Rag. Teresa Spoto, inquadrato nella categoria C prevista dal CCNL del 31 marzo 1999, istruttore contabile, l'incarico di direzione dell'Area ragioneria e servizi finanziari, per n. 12 ore settimanali, dalla data odierna **fino al 31 dicembre 2023**, salvo cessazione anticipata delle funzioni del Sindaco di Casteltermini o del Sindaco di Acquaviva Platani, salvo verifica dei risultati ottenuti,

che potrà comportare, in caso negativo, la revoca *ad nutum* dell'incarico;

- ❖ di attribuire conseguentemente alla soprannominata dipendente le funzioni di cui all'art. 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni, dando atto che la stessa, quale responsabile di struttura apicale, ai sensi dell'articolo 17 del C.C.N.L., comparto funzioni locali, del 21 maggio 2018 e dell'articolo 13, comma 2, del C.C.N.L., comparto funzioni locali, del 22 novembre 2022, è anche titolare della corrispondente posizione organizzativa;
- ❖ di attribuire alla stessa, e fatta salva la facoltà per il Comune di rideterminarne l'importo in conseguenza della modifica dell'assetto organizzativo della struttura comunale:
 - a) una retribuzione di posizione annua, per 13 mensilità, nella misura di euro 9.500,00, come consentito dall'articolo 17, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, sottoscritto il 22 novembre 2022, fino a eventuale modifica da disporsi su proposta del nucleo di valutazione a conclusione del procedimento di graduazione delle posizioni organizzative;
 - b) una retribuzione di risultato nella misura del 30% della retribuzione di posizione attribuita, come consentito dall'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, sottoscritto il 22 novembre 2022;
- ❖ di attribuire allo stesso, come consentito dall'articolo 23, comma 5, del CCNL, comparto funzioni locali, del 22 novembre 2022, un ulteriore importo nella misura del 30% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per l'incarico di EQ oggetto del conferimento ad interim;
- ❖ detti importi sono da intendere declinati in proporzione al numero di mesi e alle ore in cui la stessa dipendente sarà titolare delle funzioni qui attribuite;
- ❖ di demandare al Dirigente del servizio competente per il personale ed al Dirigente del servizio di ragioneria l'adozione dei conseguenti atti gestionali, ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa;
- ❖ di disporre che copia del presente provvedimento venga notificato, oltre che alla dipendente interessata, al Segretario e al Responsabile dell'Area tecnico-manutentiva.

IL SINDACO
(Rag. Salvatore Caruso)



Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria

(art. 53 Legge n. 142/1990, recepita con L.R. n. 48/1991 e art. 12 L.R. n. 30/2000)


La sottoscritta responsabile dell'Area Ragioneria e Servizi finanziari attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria

ACQUAVIVA PLATANI

il 30 GIU. 2023

Il Segretario comunale,
nella qualità di responsabile dell'area affari generali e istituzionali,
in sostituzione della responsabile dell'Area Ragioneria e Servizi finanziari

Francesco Rigo



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme attestazione del Messo comunale,

A T T E S T A

che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line
<http://w49.comune.acquavivaplatani.cl.it/albo-pretorio> del Comune il giorno

_____ per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Dalla residenza municipale, il _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

La presente è copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Acquaviva Platani, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
